

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 27 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 5.10.2009, il Ricorrente esponeva: a) di aver venduto un immobile di sua proprietà, il cui corrispettivo sarebbe stato pagato dagli acquirenti grazie ad un mutuo concesso dalla Banca in loro favore; b) che il preliminare di vendita era stato stipulato il 23.06.2008 a fronte del pagamento immediato di una quota del prezzo, con rinvio del pagamento del saldo (pari a Euro 92.339,35) che sarebbe stato pagato dagli acquirenti alla parte venditrice, a mezzo bonifico bancario, in forza di mandato irrevocabile conferito alla Banca in pari data; c) che in tale occasione veniva chiesto alla Banca di *“chiarire le modalità ed i termini di effettuazione di detto bonifico, perché in quella stessa sede dovevamo fissare [la data del] mio atto di acquisto (...) Data che dipendeva ovviamente dal ricevimento del bonifico”* e che il Direttore della filiale della Banca presente alla riunione *“disse chiaramente che avremmo ottenuto la disponibilità del saldo tramite detto bonifico entro 10-15 giorni”*; d) che, a seguito delle assicurazioni ricevute dalla Banca circa i tempi di disponibilità del bonifico, la data dell'atto di acquisto del Ricorrente veniva fissata al 15.07.2008; e) che, recatosi qualche giorno prima presso la propria banca per verificare *“se fosse tutto a posto”* gli veniva comunicato che *“non era ancora arrivato nessun bonifico”*; d) che, contattata la Banca gli veniva comunicato che *“la procedura era stata attivata e che si sarebbe risolto tutto in breve tempo”* e che simili assicurazioni gli venivano fornite da impiegati della Banca anche il giorno prima della data prevista per la stipula dell'atto; e) che il giorno fissato per la stipula dell'atto, il bonifico non era ancora arrivato, e che a seguito di diversi solleciti alla Banca, per le vie brevi, la stessa trasmetteva via fax copia dell'operazione di avvenuto bonifico con data valuta 15.07.2008 (*“Questo dimostrava che il bonifico era stato eseguito solo da pochi minuti e non invece, come ci aveva garantito il [Direttore della Filiale] il giorno 23.06.2008, entro 15 giorni da tale data, ma nemmeno nei giorni precedenti, quando telefonicamente [dalla Banca] ci avevano detto che era stato eseguito e che avremmo dovuto aspettare pochi giorni, poche ore...”*); f) che il direttore della banca di

accreditamento del bonifico aveva fatto notare che la somma sarebbe stata resa disponibile al Ricorrente solo dopo qualche giorno, con la conseguente situazione di scoperto del suo conto, che gli avrebbe comportato ulteriori spese; g) che, in effetti, il bonifico era stato ricevuto il giorno 17.07.2008 con valuta 18.07.2008 determinando un esborso a suo carico di circa Euro 600,00 per interessi e CMS; h) che, a seguito di ripetute richieste inoltrate agli Acquirenti, affinché la Banca resolvesse la situazione, nell'agosto 2009 quest'ultima completava l'operazione di rettifica di valuta; i) che la sua banca, tuttavia, lo aveva informato che *“una rettifica di valuta fatta dopo più di un anno, ha poco valore, se non quello morale”*.

Chiedeva pertanto alla Banca di essere rimborsato dell'importo che gli era stato addebitato a causa del disservizio ad essa imputabile, pari a complessivi Euro 624,76 (Euro 65,41 per interessi debitori + Euro 551,35 per commissione di massimo scoperto + Euro 8,00 per spese).

La Banca riscontrava il reclamo, via mail, il 12.12.2009 e il 21.12.2009 per segnalare di aver provveduto all'esecuzione del bonifico, con applicazione delle valute standard, il giorno stesso della consegna della documentazione notarile necessaria allo svincolo delle somme in favore degli Acquirenti e pur in assenza della documentazione completa ordinariamente richiesta dalla Banca per l'effettuazione di questo tipo di operazioni. Precisava di essersi prodigata con la banca del Ricorrente – al solo fine di venire incontro alle sue esigenze – per valutare la possibilità di una retrodatazione dell'accredito, ma di non aver incontrato il favore della corrispondente. Concludeva pertanto nel senso di non poter attuare alcun rimborso nei suoi confronti.

Il Ricorrente replicava in data 13.01.2010 precisando che, sulla base delle informazioni ricevute dal notaio incaricato della stipula dell'atto, la Banca non avrebbe rispettato l'art. 2 del contratto di mutuo stipulato in data 23.06.2008, in cui si enunciava che le somme relative a suddetto mutuo sarebbero state disponibili con valuta a 15 giorni dalla data di stipula dell'atto.

Nel proprio ricorso il ricorrente chiede il “rimborso” della somma addebitatagli dalla sua banca in seguito ad uno scoperto causato dal ritardo della Banca nell'effettuazione di un bonifico in suo favore - rispetto alle tempistiche garantite in fase di accordi - avente ad oggetto il saldo del corrispettivo della vendita di un'unità immobiliare.

Precisa che la Banca, nel tentativo di porre rimedio al disagio occorso, si era offerta di eseguire una “rettifica di valore” - asserendo che tale operazione non sarebbe stata accettata dalla banca del Ricorrente - ma che tale proposta era stata effettuata quando era già trascorso oltre un anno dalla data del bonifico in questione.

La Banca ha trasmesso le Controdeduzioni alla Segreteria tecnica, via PEC, il 6.04.2010.

In via preliminare, la Banca eccepisce *“l'irricevibilità del ricorso a causa di difetto di legittimazione passiva”* rilevando che il Ricorrente non intrattiene alcun rapporto contrattuale con la Banca. Nel merito osserva come il Ricorrente abbia proposto reclamo alla Banca trascorso un anno dalla data dei fatti contestati e che nella risposta la Banca aveva già precisato che lo svincolo delle somme in favore degli Acquirenti era avvenuto a fronte della consegna della prevista documentazione da parte del notaio e che il termine di 15 giorni, evocato dal Ricorrente quale termine per l'esecuzione del bonifico da parte della Banca, si riferiva alla data valuta di svincolo delle somme erogate in favore degli Acquirenti. Precisa di aver tentato di andare incontro alle richieste del Ricorrente, nell'agosto 2009, contattando la corrispondente per disporre la retrodatazione della valuta di accredito del bonifico dal 18.07.2008 al 15.07.2008 in favore delle coordinate indicate dal cliente (conto intestato a persona diversa dal Ricorrente), ma che tale richiesta non veniva accolta dalla banca del Ricorrente.

La Banca ha perciò chiesto il rigetto del ricorso.

Posto che dalla lettura delle controdeduzioni nonché dall'esame della documentazione prodotta dalla Banca risulta che l'intestatario del conto di accredito del bonifico è persona diversa dal Ricorrente, la Segreteria Tecnica ha contattato per le vie brevi il Ricorrente, chiedendogli di trasmettere documentazione idonea a dimostrare la sua contitolarità ovvero l'esistenza di una delega ad operare sul conto in parola, ma tali richieste sono rimaste prive di riscontro.

DIRITTO

Preliminarmente si pongono due questioni attinenti alla procedibilità del ricorso; nell'ordine: la mancanza di legittimazione passiva eccepita dalla resistente e la legittimazione attiva del ricorrente in quanto persona diversa dall'intestatario del conto su cui sono stati addebitati gli interessi e le commissioni il cui rimborso è oggetto di domanda. Ciascuna questione è autonoma e dirimente.

In realtà è evidente che il ricorrente difetta di legittimazione attiva e che la banca convenuta difetta di legittimazione passiva. Attinendo alla legittimazione, entrambe le questioni debbono essere esaminate d'ufficio.

La domanda ha per oggetto il rimborso di Euro 624,76, per addebiti da scoperto di c/c, la perdita economica di cui si chiede il ristoro è quindi soggettivamente imputabile al titolare del conto corrente stesso. Posto che il titolare del conto corrente risulta essere persona diversa dal ricorrente da ciò discende che il ricorrente sta facendo valere in nome proprio un diritto altrui.

E' noto però come questo non sia ammissibile alla luce del generale principio sancito all'art. 81 codice di procedura civile, che è applicabile anche al procedimento avanti l'ABF.

Né potrebbe giovare a colui che agisce in giudizio per far valere un diritto altrui ma prospettandolo come proprio l'eventuale ratifica del suo operato da parte del vero titolare di quel diritto, in quanto una ratifica è concepibile soltanto nel caso di chi agisca in nome e per conto di altri senza averne i poteri (Cass. Civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8829).

Circa la posizione della banca convenuta è da osservare che giusta la narrativa esposta dal ricorrente stesso, essa si sia inserita nel rapporto di debito-credito nascente da un contratto compravendita come soggetto ausiliario dei compratori, e quindi dei debitori, della somma corrispondente alla parte residua del prezzo. Costoro erano quindi tenuti all'obbligo di provvedere al versamento nei termini previsti dal contratto di vendita. Non emerge da alcun documento che la banca abbia assunto la veste di debitore in solido, tenuto quindi al rispetto del termine. Né a ben vedere il ricorrente allega che la banca abbia assunto tale posizione, la quale peraltro sarebbe veramente singolare.

Si ha quindi l'impressione che il ricorrente stia facendo di nuovo valere in nome proprio un diritto che eventualmente spetterebbe alla sua controparte contrattuale.

Né gioverebbe al ricorrente intendere la sua domanda come diretta a far valere la responsabilità extracontrattuale della banca per false informazioni circa la disponibilità ad effettuare un bonifico a suo favore. Infatti, egli stesso narra di essere stato informato che il bonifico sarebbe stato reso disponibile entro 10/15 giorni. Il bonifico è poi stato effettuato e quindi l'informazione relativa si è rivelata esatta; quanto al termine è chiaro che una indicazione generica di 10/15 giorni di tempo non è atta a suscitare alcuna ragionevole aspettativa di esattezza cronologica.

Data la rilevata mancanza di legittimazione attiva e passiva tutte le altre questioni debbono essere dichiarate assorbite.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 526 del 14 giugno 2010

Il Collegio dichiara l'improcedibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO